



COMUNE DI ARENZANO
PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE COMUNALI PER
INSTALLAZIONE DEI PARCHI DIVERTIMENTI
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
E DEI CIRCHI EQUESTRI.

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNALI
PER L'INSTALLAZIONE DEI PARCHI DIVERTIMENTO DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI.**

**ART. 1
O G G E T T O**

Il presente Regolamento, disciplina la concessione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione di:

1. Parchi di divertimento
2. Circhi equestri

nonché l'utilizzo di aree private delle quali sia dimostrata la disponibilità, previa verifica da parte dell'Amministrazione Comunale dei requisiti soggettivi e oggettivi, quest'ultimi relativi alla sicurezza, incolumità delle persone, rispetto delle norme relative alla quiete pubblica specifica del luogo e alla viabilità pedonale e veicolare.

**ART. 2
A T T I V I T A'**

Le attività, i trattenimenti e le attrazioni di cui al presente Regolamento devono essere ricompresi negli appositi elenchi di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968 n. 337 e successive modifiche ed integrazioni.

PARTE I

PARCHI DI DIVERTIMENTO

**ART. 3
I N D I V I D U A Z I O N E A R E E E P E R I O D O D I S V O L G I M E N T O**

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, stabilisce se effettuare i Parchi Divertimenti (Luna Park) estivo e/o invernale.

Con il medesimo atto deliberativo vengono individuati: l'area, i relativi periodi e gli indirizzi agli uffici comunali circa eventuali autorizzazioni di ulteriori Spettacoli Viaggianti sul territorio, al di fuori dei Parchi estivo e invernale.

**ART. 4
I S T R U T T O R I A**

La domanda per la concessione delle aree dovrà essere redatta in carta resa legale ed indirizzata al Comune di Arenzano entro il 1° marzo di ogni anno, specificando il periodo richiesto (estivo, invernale o entrambi).

La domanda deve essere corredata da:

- Generalità complete dell'interessato unitamente agli estremi del codice fiscale, dell'autorizzazione, e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A., se necessaria.
- Le esatte misure di occupazione dell'attrazione comprensive di sporgenze pensili o pedane, il numero di carovane di abitazione e di carriaggi. La denominazione dell'attrazione deve corrispondere con quella di cui all'elenco ministeriale sopra citato.
- Una fotografia dell'attrazione nel caso di prima richiesta o modifica della struttura iniziale.

- Dichiarazione di impegno a mantenere in funzione l'attrazione per tutto il periodo assegnato in caso di rilascio della concessione.
- Copia del certificato di collaudo dell'attrazione in corso di validità.
- Documentazione utile ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 7, oppure autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, N. 447.
- Il numero delle carovane e dei carriaggi ed i rispettivi numeri di targa e copia dei certificati di proprietà degli stessi

ART. 5 **ORGANICO PARCO**

Ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la composizione del parco è predisposta dal Responsabile del Servizio Patrimonio con apposita determinazione di approvazione della graduatoria redatta dalla Commissione di cui all'art. 6 del presente regolamento. Le attrazioni che compongono il parco devono essere di varie tipologie per realizzare un giusto equilibrio, per garantire la massima funzionalità compatibilmente con le esigenze di trattenimento e svago della diversa utenza. Devono essere divise per tipologia creando così il migliore equilibrio possibile tra attrazioni grandi, medie e piccole.

ART. 6 **COMMISSIONE COMUNALE**

La Commissione, nominata con deliberazione di Giunta Comunale, è così composta:

- Segretario Comunale con funzioni di Presidente,
- Responsabile del procedimento dell'ufficio patrimonio, anche con funzioni di segretario;
- Comandante di P.M.;
- Responsabile Servizio Commercio;
- Un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ANSVA, CGIL-SNAV, CISL-FINSCAT, UIL.

E' fatto obbligo ai componenti, assentarsi dalle sedute, ogni volta vengano esaminate domande, situazioni o posizioni che possano, anche indirettamente, riguardarli. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione resta in carica 5 anni.

Art. 7 **VALUTAZIONE TITOLI**

Al fine di redigere la graduatoria distinta per parco di divertimento estivo o autunno-invernale dei soggetti richiedenti la Commissione valuta i seguenti titoli:

a) Anzianità di frequenza al Parco con la medesima attrazione:
Punti 2 per ciascuna presenza, max punti 30

b) Anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante:
Punti 1 per ogni anno, max punti 20.

c) Anzianità di presentazione della domanda non accolta. Punti 0,5 per ogni anno, max punti 10.

Art. 8 **RINUNCE**

Gli operatori che intendono rinunciare alla concessione dell'area, entro 7 giorni dal ricevimento della risposta di esito positivo da parte dell'Amministrazione comunale, devono comunicare l'eventuale

rinuncia. La mancata comunicazione comporterà per il titolare la sospensione per 2 anni da concessioni di suolo pubblico per l'esercizio delle attività di trattenimenti e attrazioni. Al rinunciataro potrà subentrare altro richiedente, nel rispetto della graduatoria di cui all'art. 5 del presente regolamento, a condizione che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione e che l'impianto abbia caratteristiche e tipologia simili a quelle del rinunciataro.

Art. 9 C **CESSIONI - SUCCESSIONI**

In caso di decesso del titolare dell'attrazione, il punteggio dell'anzianità di frequenza maturato dal dante causa, è attribuito al legittimo erede subentrante. In caso di atto tra vivi, sia a persona fisica che giuridica, la cessione può riguardare o il solo impianto dell'attrazione o l'azienda: 1) Nel primo caso il punteggio dell'anzianità di frequenza maturato dal cedente non viene attribuito all'acquirente; 2) Nel secondo caso il punteggio suddetto viene acquisito dal nuovo titolare con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 10 **SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE**

Per la sostituzione dell'attrazione con altra della stessa categoria e di pari ingombro, inferiore, il punteggio acquisito resta invariato. In caso di sostituzione dell'attrazione, con altra di diversa categoria ministeriale e con ingombro pari, o inferiore il punteggio acquisito resta invariato.

La sostituzione non è comunque ammessa in caso di attrazioni di tipo e caratteristiche tali da creare diretta concorrenza con altre attrazioni del parco o permanenti. La sostituzione con ampliamento è ammessa nei limiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento e nel rispetto della collocazione delle altre attrazioni aventi titolo a partecipare. In ogni caso l'ampliamento comporta la riduzione del 30% del punteggio.

Art. 11 **AUTORIZZAZIONI STRAORDINARIE**

In caso di festeggiamenti ed azioni promozionali organizzate o disposte dell'Amministrazione Comunale, di manifestazioni di quartiere, parrocchiali e simili, con carattere di occasionalità, temporaneità può essere consentita nelle località interessate, compatibilmente con lo spazio disponibile, l'installazione di "piccole" attrazioni di diversa tipologia, in numero massimo sino a tre, previo parere favorevole del Comando Polizia Municipale, fermo restando il rispetto dei luoghi di pubblico interesse: Ospedali, Chiese, Scuole, Case di Riposo, ecc... La durata delle autorizzazioni deve essere limitata alla durata delle manifestazioni. L'assegnazione viene fatta in base al solo criterio della priorità di presentazione dell'istanza.

Art. 12 **RUMORI IGIENE E SICUREZZA**

Durante l'esercizio dell'attività attrazionistica, l'uso degli amplificatori sonori potrà essere consentito limitatamente all'orario ed alle condizioni stabilite nell'atto autorizzatorio. Ciascun concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese a mantenere pulita l'area in concessione ad osservare le norme in materia igienico-sanitarie ed in materia di Pubblica Sicurezza

ART. 13 **PRECARIETA' DELLE CONCESSIONI**

L'occupazione dell'area pubblica concessa, in applicazione dei precedenti articoli, ha carattere di precarietà e comunque è limitata al periodo indicato nell'atto di concessione. Può essere revocata per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, o di eventi eccezionali per i quali l'Amministrazione

Comunale deve urgentemente riacquistare la disponibilità dell'area data in concessione. Tale revoca dà diritto al solo rimborso dei tributi in misura rapportata alla durata dell'uso, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo. L'Amministrazione Comunale, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza stradale o per carenza di spazi pubblici, può comunque sospendere tutte le attività dello spettacolo viaggiante per un periodo di tempo indeterminato senza riconoscere alcun indennizzo agli operatori interessati

ART. 14
RESTITUZIONE DELL'AREA

Il titolare di concessione ha l'obbligo di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna. In caso di modifica o alterazione dei luoghi i concessionari devono provvedere al loro ripristino prima della consegna.

ART. 15
TRIBUTI E CAUZIONI

La concessione di ogni occupazione è subordinata al pagamento dei tributi comunali in materia di occupazione suolo, smaltimento rifiuti e quant'altro previsto dalla vigente normativa. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale stabilire di volta in volta idonea ed adeguata cauzione o fideiussione, a garanzia di ogni eventuale danno che possa derivare dall'occupazione, a carico del concessionario da pagarsi, con le modalità stabilite dall'Amministrazione stessa, almeno sette giorni prima dell'installazione dell'attrazione. La cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dal termine del periodo di concessione previo nulla osta da parte dei competenti uffici.

Art. 16
RESPONSABILITA' CIVILE

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo della concessione, derivanti dall'esercizio dell'attività. Sollevando da ogni responsabilità la Civica Amministrazione. E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso terzi.

Art. 17
SISTEMAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

La sistemazione delle roulotte di abitazione dei concessionari e dei loro mezzi di trasporto deve avvenire nelle località e alle condizioni stabilite dall'Amministrazione. Nella suddetta località non potranno essere installate carovane o carriaggi non facenti parte del parco divertimenti cui sono collegate, per tutto il periodo di svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante.

Art. 18
DISCIPLINA

Costituiscono motivi di esclusione e comportano l'allontanamento dell'attrazione i seguenti eventi:

- Non aver ottemperato alle disposizioni per la collocazione e l'esercizio delle attrazioni
- Installare un'attrazione diversa da quella concessa.
- Non rispettare le norme in materia di inquinamento acustico e le prescrizioni e condizioni indicate nella concessione.
- Sospendere l'attività dell'attrazione durante lo svolgimento della manifestazione senza giusta causa
- Non ottemperare a quanto disposto all'art. 17 relativo alla sistemazione dei carriaggi

PARTE II

CIRCHI EQUESTRI

ART. 19 **CIRCHI**

I circhi possono essere installati nelle aree di piazzale del Mare e di Piazzale San Martino con esclusione dei periodi riservati al Parco di divertimento: In caso di presenza di più domande la priorità è assegnata all'istanza presentata per prima all'Amministrazione.

ART. 20 DOMANDE

- Le domande per la concessione delle aree per Circhi Equestri, devono essere redatte in bollo e devono pervenire al protocollo del Comune almeno trenta giorni prima della data prevista per l'esercizio. La domanda deve essere corredata da:
- Generalità complete dell'interessato unitamente agli estremi del codice fiscale, dell'autorizzazione, e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A., se necessaria.
- Le esatte misure di occupazione dell'attrazione comprensive di sporgenze pensili o pedane, il numero di carovane di abitazione e di carriaggi.
- Copia del certificato di collaudo in corso di validità.

Art. 21 **OCCUPAZIONE DELLE AREE**

L'occupazione del suolo pubblico si riferisce soltanto allo "chapitiaux" (tendone utilizzato per lo spettacolo), ai carriaggi utili allo spettacolo. Non sono ammessi circhi con al seguito animali da attrazione.

Art. 22 **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 01 dicembre 2004. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.